



**Direzione Polizia Locale di Venezia**

**Il Comandante Generale**

Prot.n. PG 12017/441662  
OR/2017/663

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**Oggetto:** Misure a tutela della circolazione e della sicurezza stradale in Venezia Lido in occasione della **74<sup>a</sup> Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia** Proroga punto B), C) e D) Ordinanza 525 del 21 Luglio 2017

**IL COMANDANTE GENERALE**

**Vista** l'istanza della Fondazione "La Biennale di Venezia", organizzatrice della manifestazione denominata "74<sup>a</sup> Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia", con la quale viene richiesta la modifica della viabilità stradale nell'Isola del Lido di Venezia, nel Lungomare G. Marconi, nel tratto compreso tra via delle Quattro Fontane e via Candia, per il periodo dal **25.07.2017** al **15.08.2017** allo scopo di consentire l'allestimento, e per il periodo dal **10.09.2017** al **22.09.2017** e comunque fino al termine dei lavori per consentire lo smantellamento delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione de quo;

**Vista** l'istanza della Fondazione Biennale con la quale si chiede la proroga di quanto previsto nel **punto B), C) e D) dell'Ordinanza 525 del 21 Luglio 2017**

**ritenuto** di dover assicurare l'ordinato smantellamento delle relative strutture garantendo nel contempo la sicurezza della circolazione stradale;

**visto** l'art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**visto** l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

**visti** gli artt. 5; 6 comma 4; 7 e 20 del nuovo Codice della strada, Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni

**ORDINA**

che quanto previsto nel **punto B), C) e D) Ordinanza 525 del 21 Luglio 2017**, qui sotto riportato, sia prorogato sino al giorno **05 Ottobre 2017** :

1) venga istituito in **Via delle Quattro Fontane** nel tratto di strada compreso tra l'incrocio con Lungomare Marconi e Via Dardanelli, sulla corsia di destra provenendo da Via Dardanelli il **divieto di transito e sosta a tutti i mezzi** ad esclusione di quelli in servizio per lo smontaggio delle strutture relative alla 74<sup>a</sup> Mostra Internazionale del Cinema.

2) nel tratto di **Via Delle Quattro Fontane** compreso tra l'incrocio con Lungomare Marconi e Via Dardanelli nella corsia di destra provenendo da Lungomare Marconi venga istituito **un senso unico di marcia** con direzione Lungomare Marconi Via Dardanelli.

In tale tratto di strada viene istituito il **divieto di sosta e di fermata su ambo i lati**.

C ) che nei periodi su indicati l'intera area, ove vige il divieto di transito, sia delimitata da recinzioni opportunamente segnalate nelle ore diurne e notturne.

D) venga istituito, per l'intero periodo di vigore della presente Ordinanza e comunque sino a cessate esigenze, il limite massimo di velocità di **30 Km/h** nei tratti di strada ove vige il senso unico alternato e il senso unico di marcia.

I soggetti di cui all'art. 12 del D.lg. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.

Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ( D.Lgs. n° 285/92, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione e successive modifiche e integrazioni ) .

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia, per gg.15 consecutivi; la stessa verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia ([www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)).

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso , ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, al TAR Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa è ammesso, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per motivi di legittimità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del nuovo Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni, e con le modalità previste dall'art. 74 del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, la presente ordinanza è impugnabile con ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura e alle modalità dei segnali apposti.

Venezia, 19/09/2017

**Il Comandante Generale**  
Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI

